

# Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

*“Regolamento per la disciplina delle modalità di assolvimento  
dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro per la stipula e la  
registrazione dei contratti per la fornitura di lavori, beni e servizi  
dell’Adsp MTC”*

Approvato con delibera n. 308 del 15.12.2023

2023

## Sommario

Articolo 1. Oggetto - Ambito di Applicazione - Normativa .....	3
Articolo 2. Definizioni .....	3
<b>PARTE PRIMA - IMPOSTA DI BOLLO</b> .....	4
Articolo 3. Ambito applicativo dell'imposta di bollo .....	4
Articolo 4. Valore dell'imposta di bollo .....	4
Articolo 5. Soggetto Passivo dell'imposta .....	5
Articolo 6. Modalità di pagamento dell'imposta di bollo .....	6
Articolo 7. Disposizioni transitorie .....	7
<b>PARTE SECONDA - IMPOSTA DI REGISTRO</b> .....	7
Articolo 8. Oggetto - Ambito Applicativo - Soggetto Passivo dell'Imposta di registro .....	7
Articolo 9. Disposizioni finali .....	8

### Articolo 1. Oggetto - Ambito di Applicazione - Normativa

1. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (di seguito anche “AdSP-MTC”), ai fini del proprio funzionamento e dello svolgimento dei compiti istituzionali, procede all’affidamento di lavori, servizi e forniture, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 (di seguito “Codice”) in aderenza, tra l’altro, alle direttive 2014/24/UE e 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, nonché della normativa di settore.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo e di registro per la sottoscrizione e registrazione di tutti i contratti stipulati dall’Ente **in forma di scrittura privata**, all’esito delle diverse procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 18 comma 10 e nell’all.I.4 del Codice ed in conformità ai provvedimenti di settore progressivamente adottati dall’Agenzia delle Entrate, con particolare riferimento alle nuove modalità di calcolo e di versamento dell’imposta di bollo ed alla decorrenza temporale delle stesse.
3. Ai fini del presente Regolamento la normativa di riferimento è:
  - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 contenente la “Disciplina dell’imposta di bollo” come modificata dal D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e dalla Legge 24 Luglio 2023, n. 102;
  - D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 contenente “Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro”;
  - D.lgs. 16 aprile 2016, n. 50 contenente la precedente normativa del Codice dei Contratti Pubblici;
  - D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” – in particolare, art. 18, comma 10 e all.I.4 del Codice;
  - Provvedimenti Agenzia delle Entrate: provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 240013 del 28/06/2023; Risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023; Circolare AG n. 22/E del 28/07/2023; Risposta n. 446 del 09 ottobre 2023.

### Articolo 2. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- **appalti pubblici (o contratti di appalto o contratti pubblici)** *“i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi”.*

- **operatore economico** ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l), dell'allegato I.1 del d.lgs. n. 36 del 2023, «*qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica*»;
- **stazione appaltante** ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), dell'allegato I.1 del d.lgs. n. 36 del 2023, «*qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice*»;

## PARTE PRIMA - IMPOSTA DI BOLLO

### Articolo 3. Ambito applicativo dell'imposta di bollo

1. La disciplina generale dell'imposta di bollo è contenuta nel D.P.R. n. 642/1972 il quale all'art.1 assoggetta all'imposta tutti gli atti, i documenti e i registri indicati nella Tariffa, Allegato A.
2. Ai fini del presente Regolamento ed in deroga alla disciplina generale di cui al precedente punto 1, trova applicazione la normativa speciale in materia di contratti pubblici disciplinati dal Codice contenuta nell'articolo 18, comma 10, del Codice e nella tabella di cui all'allegato I.4 al Codice, di seguito riportata, ai fini della stipula dei contratti stessi, con la quale vengono sostituite le modalità ordinarie di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al suddetto D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
3. Resta fermo l'obbligo da parte di ogni operatore economico di assolvimento dell'imposta di bollo per la presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta in fase di partecipazione alla procedura di selezione/gara, secondo quanto disposto dal D.P.R. 642/72, come precisato nel successivo art. 4.

### Articolo 4. Valore dell'imposta di bollo

1. Il valore dell'imposta di bollo è determinato in proporzione al valore dell'appalto, secondo quanto previsto dalla Tabella A di seguito riportata, sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti.

**Sono esenti dall'imposta di bollo gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.**

**Tabella A** - Valori dell'imposta di bollo

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	Esente
=> 40.000 < 150.000	40
=> 150.000 < 1.000.000	120
=> 1.000.000 < 5.000.000	250
=> 5.000.000 < 25.000.000	500
>= 25.000.000	1.000

2. Ai fini del presente Regolamento il valore dell'appalto ovvero "l'importo massimo previsto nel contratto" di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è determinato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dell'appalto medesimo.
3. Il valore del contratto ai fini della determinazione dell'imposta di bollo dovuta dall'operatore economico è indicato nel provvedimento di aggiudicazione o di affidamento disposto dall'Adsp MTC.
4. L'appaltatore è tenuto a versare l'imposta di bollo *una tantum* al momento della stipula del contratto.
5. Il pagamento dell'imposta di cui al comma 1 assolto in fase di stipula del contratto dall'aggiudicatario ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, per tutti gli atti e documenti riguardanti l'intera procedura, dalla selezione dell'operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto d'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
6. Il predetto calcolo deve essere effettuato considerando a scomputo l'imposta di bollo già eventualmente assolta nella fase precedente alla stipula del contratto, secondo la disciplina dettata in materia di imposta di bollo dal DPR n. 642 del 1972, fino a concorrenza dell'importo dovuto.
7. Con riferimento alla fase successiva alla stipula del contratto, quindi, non sono più dovuti ulteriori versamenti dell'imposta di bollo da parte dell'aggiudicatario (Circolare AG n, 22/E del 28/07/2023).

#### Articolo 5. Soggetto Passivo dell'imposta

1. Il soggetto tenuto al versamento dell'imposta di bollo è l'aggiudicatario del contratto di appalto ai sensi dell'art. 18 comma 10 del Codice dei Contratti Pubblici.
2. Il pagamento dell'imposta di bollo, determinata ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, dovrà essere eseguito, a cura del soggetto passivo dell'imposta, secondo le modalità di cui al successivo articolo 6, in data antecedente la stipula del

contratto. Pertanto, sarà onere dell'aggiudicatario trasmettere alla Stazione Appaltante copia del modello "F24 ELIDE" attestante l'avvenuto versamento con valore di quietanza di pagamento.

3. L'imposta di bollo è dovuta per il documento in quanto tale. Quindi, la stessa è dovuta anche quando l'atto è viziato, annullabile o nullo e non è soggetta a rimborso.

#### Articolo 6. Modalità di pagamento dell'imposta di bollo

1. Per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, l'imposta di bollo di cui al precedente articolo 4, è versata con modalità telematiche, al fine di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale ed in coerenza con la piena digitalizzazione del procurement (vedi Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 240013/2023).
2. L'imposta di bollo è versata utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).
3. Il modello di versamento consente la valorizzazione del campo "elementi identificativi" e deve, pertanto, contenere l'indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG) o, in sua mancanza, di altro identificativo univoco del contratto, al fine di assicurare l'univoca associazione del versamento con il contratto soggetto ad imposta.

A tal fine si specifica che il Codice fiscale dell'Adsp da inserire nel modello F24 ELIDE è il seguente: 95255720633.

4. I codici tributo da utilizzare per il versamento telematico dell'imposta di bollo determinata secondo il valore del contratto di appalto, ai sensi e per gli effetti della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 37 del 28 giugno 2023, sono:
  - "1573" denominato "Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36";
  - "1574" denominato "Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36";
  - "1575" denominato "Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36".
5. L'operatore economico aggiudicatario dell'appalto, prima di effettuare il pagamento dell'imposta di bollo come sopra precisato, deve condividere con la Stazione Appaltante la definizione dell'importo preciso dovuto, ivi compreso l'ammontare dello scomputo dell'eventuale imposta pagata in sede di procedura di selezione.
6. L'aggiudicatario dovrà, altresì, consegnare alla Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto di appalto e comunque nei termini fissati dall'Adsp MTC con

apposita comunicazione, copia della ricevuta di versamento dell'imposta di bollo come determinata, al fine di riportarne data di pagamento e codice di versamento nel medesimo contratto.

#### **Articolo 7. Disposizioni transitorie**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, in materia di imposta di bollo di cui all'articolo 18, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, nonché quelle contenute nell'allegato I.4 al Codice medesimo, trovano applicazione solo con riferimento ai procedimenti avviati a far data dal 1° luglio 2023.
2. Si applica la disciplina impositiva previgente contenuta nel D.P.R. n. 642/1972, (mediante apposizione sull'atto originale di una marca da bollo ogni 4 facciate) nonché del D.P.R. n. 131/1986 (ai fini della registrazione dei contratti di appalto) per tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del Nuovo Codice dei Contratti ovvero per tutti i contratti di appalto stipulati in via transitoria, secondo la previgente disciplina contenuta nel D. lgs. n. 50 del 2016 che, ai sensi dell'art. 226, comprendono, tra gli altri:
  - a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia (ossia prima del 1° luglio 2023);
  - b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, al 1° luglio 2023, data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte.
3. Le disposizioni del presente Regolamento devono intendersi sostituite, abrogate, modificate ovvero disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto dovesse risultare incompatibile con sopravvenute e/o inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

### **PARTE SECONDA - IMPOSTA DI REGISTRO**

#### **Articolo 8. Oggetto - Ambito Applicativo - Soggetto Passivo dell'Imposta di registro**

1. L'AdSP MTC stipula i contratti di appalto in forma scritta sotto pena di nullità, mediante scrittura privata non autenticata, anche in modalità elettronica, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del Codice dei contratti pubblici.

2. Tutti i contratti di appalto stipulati ai sensi del precedente comma, il cui valore sia superiore a 40.000 euro devono essere registrati, presso gli Uffici Territoriali dell’Agenzia delle Entrate entro il termine fisso di 30 giorni dalla data di stipulazione (registrazione in caso d’uso secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 131/1986).
3. I contratti di valore inferiore ai 40.000 euro restano, comunque, soggetti alla registrazione in caso d’uso laddove richiesto da una delle parti.
4. Eseguita la stipula del contratto secondo le modalità previste dal Codice dei contratti ed assolta l’imposta di bollo secondo il presente regolamento, sarà onere dell’aggiudicatario provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del contratto stipulato mediante il pagamento degli oneri fiscali previsti dal DPR n. 131/1986 e, all’esito, comunicare all’AdSP i dati di avvenuta registrazione seguita dall’attestazione di avvenuto assolvimento dell’imposta di registro.
5. In relazione alla fase di registrazione dei futuri contratti stipulati in esito alle procedure avviate dal 01/07/2023, non è dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto secondo le modalità indicate dall'Allegato I.4 al Codice dei Contratti, richiamato dall'articolo 18, comma 10). (Risoluzione n. 446/2023).

#### **Articolo 9. Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda a quanto disposto dalla normativa di settore.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla sua approvazione disposta con delibera del Presidente dell’Adsp MTC.